



COMUNE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE

“Disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione ICI/IMU e TARI, ai sensi dell’articolo 1, co. 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Finanziaria 2019)”

Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 181 del 10 /12/2019 .

Il presente Regolamento tiene conto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata conclusa in data 13 .09.2019 , con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale non Dirigente .

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	pag. 2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	pag. 3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	pag. 3/4
Articolo 5 - Informazione e confronto.....	pag. 4
Articolo 6 - Entrata in vigore.....	pag. 4

**Articolo 1 –
(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del Fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

**Articolo 2 –
(Costituzione del Fondo)**

1.. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1) del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate effettivamente riscosse a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal Conto Consuntivo approvato:

- a) il 2% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento ICI/IMU e della TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- b) il 1% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento ICI/IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
- c) il 1% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento TARI notificati dal Gestore dei Rifiuti;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione si tiene conto delle effettive riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il Bilancio di Previsione.

In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione ICI/IMU e TARI iscritti nel Bilancio di Previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.

La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle effettive riscossioni di cui al comma precedente certificate nel Bilancio Consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

4. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal Bilancio Consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (ICI/IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, secondo le quali:

- a) le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto;
- b) le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento;

- c) L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;
5. Possono prendere parte al gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo :
- a) I collaboratori amministrativi, che svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.
- b) Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti dei settori relativi alle entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.
- c) Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Dirigente/Responsabile P.O. dei Servizi tributi /Servizi finanziari ,che a tal fine provvede di sua iniziativa . In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Articolo 3 – (Destinazione del Fondo)

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione .
- La proposta è effettuata dal Responsabile P.O. -Area 4 -Servizio 2 , in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali dei settori stessi.

Articolo 4 – (Trattamento accessorio)

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dei Servizi Entrate (Tributi e Servizi Finanziari) privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali, e nel caso si rendesse necessario , anche di personale di diverso settore, su indicazione del Responsabile P.O. dell'Area 4- Servizio 2 – (Imposte – Tasse – Canoni) ;
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione .
- La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i Dirigenti e gli incaricati di Posizione Organizzativa, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01, non può superare il 15% (quindicipercento) del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
3. In sede di assegnazione degli obiettivi dei Servizi Tributi e Finanziari, vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto qualitativi-quantitativi alla realizzazione degli obiettivi assegnati e sono erogabili successivamente all'approvazione del Conto Consuntivo e del Piano della Performance.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti ai componenti individuati e agli altri eventuali collaboratori , nell'ambito delle seguenti percentuali :
- Responsabile del servizio/coordinatore del progetto 20%
 - Personale dei servizi Tributi e Finanziario 60%
 - Altri Collaboratori amministrativi 20%

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5

(Informazione e confronto)

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art.6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione e pubblicato sul sito web dell'Ente.

Disciplina per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione ICI/IMU e TARI, ai sensi dell'articolo 1, co. 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Finanziaria 2019)"